

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4283

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1999

—————

Divieto di impiego di animali di affezione
in lotte e competizioni pericolose

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge la regione intende arginare il triste fenomeno, particolarmente diffuso nel sud e nel centro Italia, del combattimento clandestino di animali su cui si sarebbe concentrato un *racket* di allibratori scrupolosi.

Di tale vicenda si sta occupando, da tempo, l'opinione pubblica nazionale giustamente indignata e disgustata.

Si apprende infatti dalle inchieste giornalistiche e giudiziarie, con regolarità ormai quasi quotidiana, che cani di determinate razze, comunemente definite o impiegate alla difesa o alla guardia, drogati ed inferociti dalla fame e dal trattamento loro riservato vengono lanciati in arene improvvisate e lottano fino alla morte.

La cinomachia è resa possibile dall'addestramento atroce e prolungato a cui gli sventurati animali sono sottoposti al fine di valorizzarne, allo spasimo, le doti di potenza fisica e di ferocia.

Ma l'aspetto più crudele ed intollerabile delle tecniche di allevamento dei «cani *killer*» riguarda l'utilizzo di altri cani randagi, rubati o riscattati dai canili, i quali sono costretti a svolgere la funzione di vittime per la selezione dei cani più feroci per la lotta. I «bastardini» infatti, legati ad un muro o ad un palo, vengono scagliati contro i «cani *killer*».

Un'altra fonte di illecito guadagno, accanto allo squallido giro di scommesse

clandestine, è rappresentato dalla produzione e dallo smercio, ormai sempre più diffuso, di materiale filmico relativo alle lotte all'ultimo sangue tra animali, che registra altissime punte di vendita tra i «cultori» del settore.

Il presente disegno di legge intende quindi sensibilizzare il legislatore nazionale allo scopo di porre fine, quanto prima, a simili brutalità, indegne di un qualsiasi Paese civile, attraverso un'apposita legislazione in materia diretta ad impedire, in modo rigoroso e puntuale, lo svolgimento in Italia di lotte e competizioni cruente tra animali di affezione.

Infatti le disposizioni vigenti, pur vietando le scommesse e il maltrattamento degli animali, risultano ancora troppo blande e vaghe.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

Il primo introduce il divieto di addestramento finalizzato all'attacco e alla lotta; il secondo impedisce lo svolgimento di lotte e competizioni cruente tra animali di qualsiasi specie; il terzo vieta la produzione e smercio di materiale filmico inerente i combattimenti; il quarto definisce le sanzioni a cui sono posti i contravventori di tali divieti; il quinto rende possibile il sequestro degli animali utilizzati nelle competizioni; il sesto detta disposizioni dirette a favorire il rispetto delle disposizioni contenute nella proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di addestramento all'attacco)

1. È vietato l'addestramento o l'allenamento diretto ad enfatizzare e valorizzare le potenzialità aggressive e di ferocia dei cani ed in particolare l'addestramento all'attacco e alla lotta.

2. È vietato il taglio delle orecchie e della coda dei cani, escluso quello per fini terapeutici motivati per iscritto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate e alla Polizia.

Art. 2.

(Divieto di combattimenti tra animali)

1. È vietato sul territorio nazionale lo svolgimento di lotte e di competizioni cruento tra animali di qualsiasi specie.

Art. 3.

(Divieto di produzione e smercio di materiale filmico)

1. È vietato produrre, importare, esportare, acquistare, detenere ed esporre al pubblico, allo scopo di farne commercio o distribuzione, video o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di gare, lotte, combattimenti o competizioni cruento tra animali.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano agli organi investigativi o addetti alla vigilanza.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Chiunque organizza lotte o competizioni cruente tra animali in luoghi pubblici, privati o aperti al pubblico è punito con il pagamento di un'ammenda da 20 milioni a 100 milioni di lire. La pena è raddoppiata:

a) quando gli organizzatori hanno precedenti penali;

b) quando sussiste continuità e ripetizione del reato;

c) quando è dimostrata l'appartenenza degli organizzatori alla malavita organizzata;

d) quando l'attività è collegata all'esercizio di scommesse clandestine.

2. Chiunque partecipa o assiste a lotte o competizioni cruente tra animali in luoghi pubblici, privati o aperti al pubblico è punito con il pagamento di un'ammenda da 2 milioni a 10 milioni di lire. La pena è raddoppiata quando la partecipazione o l'assistenza è collegata all'esercizio di scommesse clandestine.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, quando sono titolari di licenze inerenti la conduzione, il commercio o il trasporto di animali, sono soggetti anche alla sospensione della licenza medesima per un periodo variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e la licenza viene ritirata.

4. Chiunque alleva o addestra cani per combattimenti è punito con il pagamento di un'ammenda 10 milioni a 50 milioni di lire.

5. Chiunque produce, riproduce o vende materiale filmico sui combattimenti tra animali è punito con un'ammenda da 1 milione a 10 milioni di lire.

Art. 5.

(Sequestro dagli animali)

1. Gli animali trovati impegnati in lotte e competizioni cruente o quelli recanti su di sé le tracce di sevizie subite o di combattimenti sostenuti sono sequestrati dall'autorità giudiziaria competente ed affidati:

a) ad associazioni di tutela degli animali, legalmente autorizzate, che ottengano certificazione di gradimento da parte dei servizi veterinari regionali;

b) a canili pubblici o convenzionati;

c) a canili sanitari.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente la protezione degli animali è affidata, oltre che alle Forze di polizia, anche alle guardie giurate volontarie delle associazioni protezionistiche riconosciute dal Ministero dell'ambiente e a quelle dell'Ente nazionale protezione animali.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle associazioni di volontariato ambientale iscritte agli albi regionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle guardie zoofile di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

